

Detassazione 2013: campo di applicazione limitato

di Nicola Porelli

Con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 è stata resa operativa la c.d. detassazione delle somme legate alla produttività per l'anno 2013.

Non mancano le novità rispetto agli anni precedenti che portano ad un restringimento del campo di applicazione.

Si sotto riporta una scheda di sintesi del Decreto e una nota di commento.

Fonti	<p>D.P.C.M. 22 gennaio 2013, (attualmente al vaglio della Corte dei Conti per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).</p> <p>Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 481 e 482 (c.d. legge di stabilità).</p> <p>Accordo 21 novembre 2012, “linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”.</p>
Art. 1 Oggetto e misura dell'agevolazio ne	<p>Fondi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">- 950 milioni per il 2013;- 400 milioni per il 2014. <p>Oggetto: somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale e territoriale (tali contratti devono essere depositati presso la D.T.L., si veda art. 3).</p> <p>Contratti di lavoro aziendale e territoriale e accordi interconfederali: i contratti devono essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanza sindacali operanti in azienda.</p> <p>Imposta sostitutiva: le somme sopra indicate sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.</p> <p>Applicazione: settore privato.</p> <p>Soggetti interessati: l'imposta sostitutiva trova applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012 a euro 40.000 (al lordo delle somme assoggettate nell'anno 2012 all'imposta sostitutiva).</p>

	<p>Limite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva: la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.</p> <p>NOTA: il decreto utilizza il termine "retribuzione di produttività" e non "imponibile fiscale". Secondo alcuni, questo potrebbe far pensare che l'importo citato sia riconducibile ad una somma evidenziata al lordo della contribuzione a carico del dipendente. Sul punto dovranno seguire precisazioni.</p>
<p>Art. 2 Retribuzione di produttività</p>	<p>Cosa si intende per "retribuzione di produttività"?</p> <p>Possono essere detassate le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti (aziendali e territoriali),</p> <ul style="list-style-type: none"> - con espreso riferimento ad <u>indicatori quantitativi</u> di <ul style="list-style-type: none"> a) produttività b) redditività c) qualità d) efficienza/innovazione, <p>o, in alternativa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - le voci retributive in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in <u>almeno tre delle aree di intervento</u> di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>modelli flessibili di orario di lavoro:</i> ridefinizione dei <u>sistemi di orari e della loro distribuzione</u> con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) <i>programmazione aziendale flessibile delle ferie:</i> introduzione di una <u>distribuzione flessibile delle ferie</u> mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) <i>modelli organizzativi - gestionali e nuove tecnologie:</i> adozione di misure volte a rendere compatibile <u>l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali</u> dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) <i>interventi di fungibilità delle mansioni:</i> attivazione di interventi in materia di <u>fungibilità delle mansioni</u> e di

	<p>integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.</p>
<p>Art. 3 Procedimento e monitoraggio</p>	<p>Per monitorare lo sviluppo delle misure di detassazione: i datori di devono depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M..</p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede ad un confronto con le parti sociali.</p>
<p>Note</p>	<p>La “detassazione 2013” ha ristretto il proprio “campo di applicazione”. Nel 2012 era possibile applicare la detassazione sulle voci di retribuzione individuate dalla contrattazione territoriale e/o aziendale anche prendendo a riferimento quelle stabilite dalla contrattazione nazionale (a titolo di esempio: lavoro notturno, lavoro straordinario, lavoro a turni...). La circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva “concesso” la possibilità di detassare a contratti pre-esistenti e alle intese meramente ripetitive dei contratti nazionali.</p> <p>Se da un lato, la scelta adottata per il 2013 è apprezzabile, in quanto esclude di poter detassare voci di retribuzioni che non determinano effettivi “incrementi di produttività”, dall’altro però, probabilmente anche per l’esiguità dei fondi a disposizione, vengono limitate le possibilità di detassare per tante piccole e micro aziende dove è pressoché assente la contrattazione aziendale.</p> <p>Se la contrattazione aziendale è percorribile in aziende medio-grandi, non lo è altrettanto a livello di piccole realtà che a questo punto potrebbero “sperare” solo di poter contrattare territorialmente i parametri per poter applicare la detassazione al proprio personale dipendente.</p> <p>Resta un dubbio sulla concreta fattibilità: riuscirà la contrattazione territoriale trovare dei “parametri condivisibili” da diverse realtà aziendali per determinare gli <u>indicatori quantitativi</u> (produttività, redditività, qualità, efficienza/innovazione) ovvero individuare delle <u>comuni aree di intervento</u> sui sistemi di orario, sulla flessibilità delle ferie, sull’impiego di nuove tecnologie e sulla fungibilità delle mansioni?</p> <p>Sicuramente il sistema delle micro aziende, di cui è costellato il sistema produttivo italiano, se vorrà “modernizzarsi” dovrà cambiare mentalità, dovrà fare un salto di qualità, dimenticando l’individualismo caratteristico di buona parte del sistema produttivo nazionale. Questo cambio di mentalità, però, potrà essere possibile solo se sarà accompagnato da una vera ed effettiva “volontà” sindacale.</p>

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow